



# **INFORMATIVA PER LE AZIENDE**

sulle norme in tema di etichettatura ambientale e nutrizionale



### L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

L'11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il decreto ha apportato importanti modifiche, introducendo l'obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. Questo al fine di agevolare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, e per fornire ai consumatori informazioni precise sulla destinazione finale degli stessi.

Inoltre, il 21 novembre 2022 è stato pubblicato il **Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022**, che adotta le **Linee Guida sull'etichettatura ambientale** ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.

Dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio riportare le informazioni relative all'etichettatura ambientale degli imballaggi. Le informazioni riportate dall'etichetta ambientale posta sull'imballaggio, sia questo un prodotto alimentare o non alimentare, riguardano la corretta gestione del rifiuto derivante dall'imballaggio al termine del suo utilizzo.

Ai sensi del D.Lgs 116/2020 tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia sono sottoposti all'obbligo di etichettatura ambientale.

## LE INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUGLI IMBALLAGGI

I produttori devono, per poter identificare e classificare l'imballaggio, riportare la natura dei materiali di imballaggio in base a quanto indicato nella Decisione 97/129/CE (che ha istituito un sistema di identificazione degli imballaggi con codici alfanumerici), eventualmente integrato da quanto riportato nelle norme UNI.

Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale sono:

- Identificazione del materiale (codice alfanumerico da Decisione 97/129/CE, integrabile con norme UNI applicabili)
- Indicazioni sulla raccolta, indicando:
  - la raccolta specifica, con riferimento alla famiglia del materiale prevalente in peso (es. "raccolta carta", "raccolta plastica", etc.) oppure
  - la famiglia di materiale accompagnata dalla voce es. "Raccolta differenziata"

É opportuno **specificare anche la tipologia di imballaggio** (vasetto, tappo, etc.), allo scopo di rendere più comprensibili le informazioni per ciascuna componente separabile manualmente, e indicare per es. "Verifica le disposizioni del tuo Comune".

Oltre a queste informazioni minime è possibile associare (e non combinare tra loro a piacere!) altre informazioni ambientali, per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali, compostabilità.

In questo caso devono essere seguiti i riferimenti stabiliti da apposite norme tecniche elaborate dagli Enti di Normazione internazionali (ISO), europei (CEN) o nazionali (UNI per l'Italia, DIN per la Germania, AFNOR per la Francia, ecc.).

Elenchi di norme europee armonizzate sono consultabili sul sito: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/index\_en.htm

### ETICHETTATURA AMBIENTALE DEL VINO

L'etichettatura ambientale del vino richiede l'applicazione di un'etichetta su tutte le bottiglie immesse sul mercato italiano per agevolare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. L'etichettatura ambientale fornisce informazioni sulla composizione degli imballaggi e sul loro corretto smaltimento. Le informazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta includono il tipo di imballaggio, l'identificazione del materiale utilizzato e le indicazioni sulla raccolta.




Immagine tratta da: https://www.etichetta-conai.com/

La forma grafica e i layout possono essere scelti liberamente, purché siano efficaci e coerenti con gli obiettivi della normativa, garantendo che al consumatore vengano fornite le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta degli imballaggi.

Per garantire la leggibilità, si ritiene opportuno fare riferimento a quanto già specificato dal Regolamento UE 1169/2011 rispetto all'altezza minima dei caratteri (minimo 1,2 mm con riferimento alla lettera "x"). Le informazioni relative al materiale possono essere indicate separatamente su:

- GABBIETTA
- TAPPO
- BOTTIGLIA
- · CAPSULA
- **DIRETTAMENTE SULL'ETICHETTA** per i vari materiali, scelta consigliata in quanto permette di riepilogare tutto sull'etichetta del vino e definibile con l'utilizzo del **QR-CODE**.

Per riportare al consumatore le informazioni relative all'Etichettatura Ambientale è possibile ricorrere a strumenti digitali come il **QR CODE** purché l'etichetta riporti un'indicazione di dove trovarla, e la dichiarazione stessa non sia associata ad altre informazioni con fine commerciale.

#### La BOTTIGLIA DI VINO è un IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE

(Bottiglia, Tappo, Capsula, Etichetta ed eventuale Gabbietta)

Le informazioni relative ai materiali dell'imballaggio sono da riportare in etichetta per ciascun componente, ad eccezione dell'etichetta in quanto non rimovibile.

# OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI VALORI NUTRIZIONALI ED INGREDIENTI IN ETICHETTA

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2021/2117, che ha modificato il precedente Regolamento sull'OCM Vino (n. 1308/2013), la Commissione Europea ha stabilito che anche i prodotti vitivinicoli dovranno indicare in etichetta i valori nutrizionali e l'elenco degli ingredienti (additivi e allergeni). Decade, quindi, la deroga per il vino. A partire dall'8 dicembre 2023 le nuove disposizioni prevedono che per tutti i prodotti vitivinicoli contenenti una quantità superiore a 1,20 % vol. di alcool vi sia l'obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale (espressa in kcal e kJ su 100 ml di prodotto) e l'elenco degli ingredienti.

#### Regolamento UE 2021/2117


- Mantenere il sistema dei diritti di impianto basati sulle autorizzazioni
- · Riconoscimento del diritto di mantenere i vigneti storici, purché non ne venga ricavato vino
- Normativa della dealcolazione e la vendita di prodotti dealcolati
- · Novità per l'etichettatura
- · Novità nei termini di pagamento delle uve e dello sfuso
- · Novità per i vini aromatizzati nordici (es. Gluwein)
- · Novità per il processo di riconoscimento di DOP e di IGP
- Esclusione del regime autorizzativo per parcelle sperimentali o per consumi familiarl

# COME PRESENTARE LE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI ED INGREDIENTI IN ETICHETTA

Ogni produttore ha la possibilità di scegliere se riportare la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli allergeni direttamente sull'etichetta o se renderle disponibili online con un codice QR. Le uniche eccezioni sono le informazioni sul valore nutrizionale (in chilo calorie e chilo joule) e sulle sostanze allergeniche. Entrambe devono essere lette direttamente sull'etichetta.

Il valore energetico deve essere riferito a 100g o 100ml di prodotto, ad esempio: E=100ml...KJ/...Kcal (esprimere prima il valore in kilo joule e poi in Kcal). Le sostanze che provocano allergie (allergeni) devono comunque essere sempre riportate sull'etichetta (es. "Contiene solfiti").

La lingua utilizzata per l'elenco degli ingredienti e anche per l'etichettatura nutrizionale deve essere facilmente comprensibile per il consumatore del Paese di commercializzazione, ossia nella lingua o nelle lingue nazionali.



#### **Etichettatura nutrizionale**

- · Per le informazioni sull'etichetta è prescritta una forma tabellare in cui i dati si riferiscono a 100 ml.
- Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, l'etichetta o l'imballaggio potrà limitarsi a riportare il valore energetico, espresso mediante il simbolo "E", in modo da evitare la traduzione nelle lingue dei Paesi di destinazione del prodotto.
- Se non in forma tabellare, la restante parte della dichiarazione nutrizionale potrà essere fornita per via elettronica (QR CODE) purché l'etichetta riporti un'indicazione di dove trovarla, e purché la dichiarazione stessa non sia associata ad altre informazioni a fini commerciali (Etichetta ibrida).
- Nonostante il QR CODE, le indicazioni del Potere Calorifico (E) e l'elenco degli allergeni ("Contiene Solfiti") devono essere lette direttamente sull'etichetta.

ATTENZIONE: le brochure, il sito web, il listino prezzi, ecc., seguono le stesse regole normative dell'etichettatura e sono quindi considerati al pari di un'etichetta.

## COME DESCRIVO I VALORI NUTRIZIONALI

La dichiarazione nutrizionale comprende informazioni su:

- VALORE ENERGETICO: espresso in kJ e kcal per 100 mL e va indicato con simbolo E in etichetta.
- ZUCCHERI E CARBOIDRATI: si raccomanda di indicarne il valore basandosi sul contenuto di zucchero residuo nel vino e si esprimono in grammi (g) su 100 mL di prodotto.
- ACIDI GRASSI SATURI, SALI, GRASSI e PROTEINE: sono spesso contenuti in quantità trascurabili e pertanto un'analisi corrente di questi valori non è necessaria, si esprime la loro concentrazione in grammi (g) su 100 mL di prodotto.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI				
Valori medi per 100 mL				
Energia	427 kJ/102 kcal			
Grassi	0 g			
di cui acidi grassi saturi	0 g			
Carboidrati	0 g			
di cui zuccheri	0 g			
Proteine	0 g			
Sale	0 g			

Come ottenere le calorie di un vino

Kcal DOVUTE ALL'ALCOOL

Kcal = Quantità di vino in Litri \* Gradi \* 7,9 (peso del vino) \* 7

**Kcal DOVUTE ALLO ZUCCHERO** 

Kcal = Quantità di zuccheri residui in g/L \* 0,4

N.B.: Le Kcal di un vino sono riferite a 100 ml di prodotto, ovvero 0,1 l

Le analisi per ottenere le informazioni nutrizionali devono essere effettuate in modo accurato con sistemi (OIV Tested), non sono validi certificati ottenuti con analisi FOSS o apparecchiature domestiche.

Non è necessario un certificato, ma bisogna tenere presente che a fronte di controlli bisogna poter dimostrare l'accuratezza e la veridicità delle analisi effettuate.

Se le informazioni nutrizionali non sono veritiere si può incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie con eventuale ritiro del prodotto dal mercato.

La tabella deve essere chiaramente leggibile e distinguersi dallo sfondo. La dimensione minima dei caratteri per le etichette è di 1,2 mm di altezza. Le informazioni devono trovarsi nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie (titolo alcolometrico, volume nominale, imbottigliatore, ecc.).

Se l'elenco degli ingredienti e la tabella nutrizionale sono posti uno accanto all'altro, si dovrà calcolare per una bottiglia da 0,75 l uno spazio approssimativo di 7 cm in larghezza e 2,5 cm in altezza.

# QUALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RESE DISPONIBILI TRAMITE CODICE QR

Ad eccezione del potere calorifico (kJ, kcal) e dell'etichettatura degli allergeni (di norma "contiene solfiti"), i nuovi elementi di etichettatura possono essere indicati online tramite il link al codice QR sull'etichetta.

Ma ci sono tre condizioni:

- Non possono essere raccolti dati dell'utente dopo aver cliccato sull'elenco (ad esempio, i cookie).
- Nella pagina con l'elenco degli ingredienti non devono essere presenti informazioni web o link a negozi o pubblicità.
- Sull'etichetta deve essere presente un'avvertenza che gli ingredienti e i valori nutrizionali sono dichiarati online, seguita dal codice QR con i dati collegati.

Attenzione! Il codice QR non può essere accompagnato da una indicazione generica come una lettera "i", ma dovrà prevedere un'intestazione chiara come la parola per esteso "ingredienti".

## COME INDICARE GLI INGREDIENTI

- INGREDIENTI: es. Uva o Mosto, Zucchero\*
- \*Attenzione: in Italia non si troverà mai zucchero tra gli ingredienti, tranne rare eccezioni, tra cui il Metodo Classico. Inoltre se si usa MC o MCR in etichetta si indica comunque solo MC o Mosto Concentrato.
- ADDITIVI: es. Anidride solforosa, Metabisolfito di potassio, Ac. Tartarico, Gomma arabica, Ac. L-Ascorbico, ecc.
- COADIUVANTI: es. Lieviti, Albumina, Bentonite, Caseina, Carbone, Scorze di lieviti, Colla di pesce, Tannini, ecc.
- •GAS: anche i GAS utilizzati durante le operazioni di imbottigliamento vanno indicati, utilizzando la dicitura "Imbottigliato/confezionato in atmosfera protettiva".

Gli ingredienti, additivi e coadiuvanti devono corrispondere alle pratiche enologiche consentite e sono elencati all'interno del Reg. 934/2019 All. 1, Parte 1, Tabella 2 (Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0934&from=en).



### **DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO**

- Per quanto riguarda i VINI IMBOTTIGLIATI si ritiene che le informazioni nutrizionali, essendo riportate in etichetta, non debbano essere inserite nel documento di accompagnamento.
- Per quanto concerne i **VINI SFUSI** la lista degli ingredienti dovrà essere riportata nei documenti di accompagnamento.

Qualora lo spazio non sia sufficiente è possibile allegare una scheda (anche tramite apposizione di codice QR) che riporti tale lista ed un rimando agli estremi del documento di accompagnamento. In questo caso, sul documento di accompagnamento dovrà essere riportato un rimando alla scheda allegata contente la lista ingredienti. È possibile omettere la dichiarazione nutrizionale dal documento.

Per i vini oggetto di esportazione si applica la deroga prevista dal Reg. Ue. 2019/33 art. 42 che consente di adattare l'etichettatura alle prescrizioni di un Paese terzo di destinazione nel caso in cui le norme UE risultassero in contrasto con quelle del Paese di destinazione (in altre parole, si potrebbe essere esonerati qualora le normative del Paese di destinazione siano incompatibili con quelle della UE o laddove siano richieste informazioni diverse).



#### **ATTENZIONE:**

Le brochure, il sito web, il listino prezzi, ecc. seguono le stesse regole normative dell'etichettatura e sono quindi al pari di un'etichetta e quindi anche su questi supporti occorrerà adeguare la normativa nutrizionale.



### SEDE PROVINCIALE E ZONA DI CUNEO

Via Bruno Caccia, 4-6-8 • 12100 Cuneo Tel. 0171 692143 e-mail: cuneo@confagricoltura.it

### **ZONA DI ALBA**

Piazza Urbano Prunotto, 5 (piazza del mercato ortofrutticolo) • 12051 Alba (CN) Tel. 0173 281929 e-mail: alba@confagricuneo.it

### **ZONA DI BRA**

Via Vittorio Emanuele II, 124 • 12042 Bra (CN)
Tel. 0172 244484
e-mail: bra@confagricuneo.it

### **ZONA DI MONDOVÌ**

V. le Vittorio Veneto, 17/F • 12084 Mondovì (CN)
Tel. 0174 42071
e-mail: mondovi@confagricuneo.it

### **ZONA DI SALUZZO**

Via Torino, 39 • 12037 • Saluzzo (CN) Tel. 0175 217120 e-mail: saluzzo@confagricuneo.it

#### **ZONA DI SAVIGLIANO**

Via Palmiro Togliatti, 16/A • 12038 Savigliano (CN)
Tel. 0172 712372
e-mail: savigliano@confagricuneo.it

OPUSCOLO REALIZZATO GRAZIE AL SOSTEGNO DI:

